

**Pubblicato il 28/06/2023**

**Sent. n. 3897/2023**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Ottava)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1473 del 2023, proposto da [omissis], rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Pignataro Maggiore, in persona del rappresentante legale p.t., non costituito in giudizio; nei confronti

[omissis], non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del diniego espresso sulla domanda di accesso civico generalizzato, prot. n. [omissis], nonché sul diniego espresso sulla richiesta di riesame prot. n. [omissis], nonché di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali, con riconoscimento del diritto all'ostensione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2023 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

Esponde il ricorrente che:

- in data 2 marzo 2023 presentava istanza di accesso civico per la visione degli atti relativi a due permessi di costruire ([omissis]) della cui esistenza veniva a conoscenza attraverso l'avviso pubblico previsto dall'art. 20, comma 6 del D.P.R. n. 380/2001;

- dopo un'interlocuzione con l'amministrazione, in data 14 marzo 2023, gli veniva negato l'accesso sulla scorta di una serie di motivazioni quali la natura endoprocedimentale degli atti richiesti, la sussistenza di un possibile pregiudizio concreto alla tutela di dati personali, nonché, la presenza di interessi economici e commerciali tra cui la proprietà intellettuale (ciò, con specifico riferimento agli elaborati progettuali).

Il ricorrente ha, pertanto, intrapreso la presente azione volta all'annullamento del provvedimento espresso di diniego adottato dal Comune con conseguente accertamento del suo diritto ad accedere alla documentazione richiesta.

A sostegno del gravame deduce la violazione della normativa in materia di accesso civico (artt. 5 e 5bis del decreto legislativo n. 33/2013).

Non si sono costituiti né il Comune né i controinteressati.

Alla camera di consiglio del 22 giugno 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

Come esposto in fatto la controversia attiene al diniego opposto al ricorrente dal Comune di Pignataro Maggiore alla sua istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5 del d.lg. n. 33/2013 agli atti relativi a due permessi di costruire rilasciati dal Comune e pubblicati all'Albo Pretorio.

L'amministrazione ha evidenziato in motivazione che:

- non sarebbe consentito accedere agli atti endoprocedimentali in quanto non soggetti a pubblicazione obbligatoria;

- vi sarebbe l'esigenza di tutelare la riservatezza di dati personali;

- vi sarebbe un pregiudizio agli <<interessi economici e commerciali tra cui la proprietà intellettuale, con specifico riferimento agli elaborati progettuali>>.

Le ragioni addotte dall'amministrazione per negare l'accesso non persuadono.

La giurisprudenza amministrativa (cfr. questo T.A.R. n. 5937/2022) ha chiarito che l'art. 5 del d.lg. n. 33/2013 <<garantisce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, anche al di fuori degli obblighi di pubblicazione previsti dallo stesso decreto. L'esercizio del diritto - dichiaratamente funzionale a favorire il controllo diffuso sull'operato delle amministrazioni pubbliche ed a promuovere la partecipazione dei cittadini al dibattito pubblico - non è sottoposto ad alcun limite quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, ed è subordinato alla sola tutela degli interessi giuridicamente rilevanti identificati dal successivo articolo 5-bis" (Tar Toscana, sez. III, sent. 896/2021)>>.

Nella fattispecie, come in casi analoghi esaminati dalla giurisprudenza, con specifico riferimento al diritto alla riservatezza non vi è alcun motivo di presumere che, in concreto, la pratica edilizia in questione contenga dati personali che non siano già conosciuti (cfr. Tar Toscana cit. e, in termini, Tar Puglia, Bari, sez. I, sent. 382/2022).

In linea di principio va poi osservato, in accordo con le citate pronunce, che per le pratiche edilizie vige il principio della massima trasparenza, in quanto i titoli edilizi sono atti soggetti a pubblicazione (i titoli edilizi e i relativi atti erano oggetto di pubblicazione nella vigenza della l. 1150/42 così come modificata dalla l. 765/67. L'art. 31 l. 1150/42 prevedeva la completa ostensibilità dei titoli edilizi e della relativa documentazione. Tale previsione è stata confermata dall'art. 20, comma 6, D.P.R. n. 380/01 che prevede la pubblicazione all'albo pretorio del permesso di costruire).

Non emerge, inoltre, in alcun modo che l'accesso agli atti che hanno condotto al rilascio dei titoli edilizi possa recare un pregiudizio concreto a <<interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale>> (cfr. lettera c) del comma 2, dell'art. 5 bis del d.lg. n. 33/2013).

In particolare, con riguardo alle relazioni tecniche, planimetrie, sezioni e tabelle di dimensionamento di ciascuno dei titoli edilizi rilasciati, non può configurarsi alcuna lesione di interessi economici e commerciali dei destinatari, né quanto alla tutela del diritto d'autore o a segreti commerciali, trattandosi di mere rappresentazioni grafiche ed elaborati utili a trasporre sul piano reale e delineare l'oggetto, la localizzazione e gli sviluppi planimetrici dell'attività edilizia realizzata (TAR Lombardia, Brescia, II 14 febbraio 2022 n. 136).

In conclusione, deve essere affermato il diritto del ricorrente ad ottenere l'accesso ai documenti di cui all'istanza di accesso civico e, conseguentemente, il provvedimento impugnato deve essere annullato.

La giurisprudenza non ancora assestata in materia di accesso civico giustifica la compensazione delle spese di lite.

## **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

a) lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato e dichiara l'obbligo del Comune intimato di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed

estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta con l'istanza di accesso di cui trattasi nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione;

b) compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Vincenzo Cernese, Consigliere

Paola Palmarini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Paola Palmarini

IL PRESIDENTE

Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO